

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 1
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	» 1
COMMISSIONI RIUNITE (IX E X):	
<i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 3
<i>Esame dello stato della finanza locale in Italia</i>	» 5
<i>In sede legislativa</i>	» 5
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede referente</i>	» 6
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 8
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 9
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
<i>In sede referente</i>	» 10
RELAZIONI PRESENTATE	» 10

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 18. — *Presidenza del Presidente TESAURO.*

CONVALIDA DI UN DEPUTATO
SUBENTRATO NEL COLLEGIO XXII (NAPOLI).

Il Presidente dà lettura delle conclusioni del Comitato inquirente sui reclami presentati

avverso la proclamazione del deputato Chiarolanza. La Giunta approva tali conclusioni, nelle quali si giudica non contestabile sulla base delle argomentazioni dedotte nei ricorsi la predetta proclamazione, e decide pertanto di proporre la convalida della elezione del deputato Raffaele Chiarolanza subentrato nel Collegio XXII (Napoli).

CONVALIDA DI UN DEPUTATO
SUBENTRATO NEL COLLEGIO XIX (ROMA).

La Giunta decide di proporre la convalida della elezione del deputato Oreste Lizzadri subentrato nel Collegio XIX (Roma).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente DELLE FAVE.*

La Commissione continua la discussione sul ciclo di trasmissioni di « Tribuna politica » « Tribuna elettorale » e « Tribuna sindacale » per l'anno 1968.

Alla discussione partecipano il Presidente Delle Fave, i deputati Cottone, Nannuzzi, Jacometti, Savio Emanuela, Covelli e Melis, nonché i senatori Ferretti, Monni, Valenzi, Francavilla, Angelilli e Veronesi Enzo.

A conclusione degli interventi, il Presidente Delle Fave propone e la Commissione accoglie che per quanto riguarda il ciclo di trasmissioni di « Tribuna politica », da effettuare prima e dopo il periodo elettorale, siano approvati i criteri e le norme elaborati dal Comitato ristretto.

Su proposta dello stesso Presidente, la Commissione delibera di istituire « Tribuna sindacale » come trasmissione a sé stante ed au-

tonoma da quella di « Tribuna politica » e delibera altresì che siano assegnate a « Tribuna sindacale » otto trasmissioni per l'anno 1968.

Per quanto riguarda il ciclo di trasmissioni di « Tribuna elettorale », la Commissione, al termine della discussione generale, dopo aver preso nota delle varie proposte avanzate, decide di dare mandato al Comitato ristretto di riconsiderare la materia e di presentare alla Commissione stessa le proposte definitive.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

LAVORI PUBBLICI (IX) e TRASPORTI (X) Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 9. — *Presidenza della IX Commissione ALESSANDRINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per i lavori pubblici, De' Cocci, e per i trasporti e l'aviazione civile, Lucchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI e GIOIA: « Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 524, e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo » (293).

Il Relatore per la X Commissione, Veronesi, illustra favorevolmente il provvedimento e si dichiara anche favorevole agli emendamenti proposti dalla V Commissione (Bilancio).

A sua volta, propone modificazioni all'articolo 2 e all'articolo 4: per quanto concerne l'articolo 2, propone di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « nonché del Consiglio superiore dell'aviazione civile »; per quanto riguarda l'articolo 4, fa presente che posteriormente alla richiamata legge n. 524, l'aviazione civile è stata staccata dal Ministero della difesa e passata al Ministero dei trasporti e, quindi, la spesa che il provvedimento comporta deve essere iscritta nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, e non in quello del Ministero della difesa.

L'onorevole Veronesi propone, infine, di chiedere il passaggio in sede legislativa del provvedimento.

Il Relatore per la IX Commissione, Degan, si dichiara anche lui favorevole al provvedimento e si associa alle proposte dell'onorevole Veronesi.

Le Commissioni, a loro volta, mentre accolgono le modificazioni proposte dai Relatori, deliberano anche, all'unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

NUCCI ed altri; PINTUS: « Modificazioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di promozioni e di riconoscimento dei servizi prestati dai collocatori e della legge 27 luglio 1961, n. 628, in materia di formazione del Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (*Testo modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3994-3425-B).

Il relatore Nucci illustra le modifiche apportate dal Senato, dichiarandosi favorevole alla loro approvazione.

Intervengono nella discussione i deputati Nannuzzi, il quale lamenta che l'articolo 2 approvato dal Senato risolva settorialmente un problema di interesse generale e chiede un impegno della Commissione ad estenderlo a tutti i settori del pubblico impiego; Tozzi Condivi, il quale concorda con il deputato Nannuzzi; Cavallari, il quale, invece, concorda con il relatore e il Sottosegretario Ceccherini, il quale chiede il rinvio della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

La Commissione, su invito del relatore Nucci, respinge la proposta del Sottosegretario Ceccherini ed approva le modifiche apportate dal Senato.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini ed il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: « Costituzione della provincia di Pordenone » (*Approvata dal Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (4262).

La Commissione prosegue l'esame per il parere della proposta di legge.

Intervengono nella discussione i deputati Luzzatto e Accreman, i quali si dichiarano favorevoli alla conformità costituzionale della proposta di legge, contestando la tesi precedentemente illustrata dal deputato Bressani sulla eventuale preclusione ad una legge ordinaria istitutiva della provincia di Pordenone, derivante dall'articolo 66 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, e Tozzi Condivi, il quale ritiene che la istituzione della provincia di Pordenone importi modifica dell'articolo 66 dello Statuto, che prevede la costituzione del circondario.

Il relatore Nucci, dopo aver compiutamente analizzato le tesi espresse in sede di esame, propone che la Commissione si dichiari favorevole all'ulteriore *iter della proposta di legge*.

La Commissione, contrario il deputato Tozzi Condivi ed astenuto il deputato Bressani, approva la proposta del relatore.

PROPOSTE DI LEGGE:

ROMANO e BEMPORAD: Nuovo stato giuridico delle guardie di finanza » (1261);

CERVONE ed altri: « Modifiche alla carriera delle guardie di sanità » (3605).

Il Sottosegretario Volpe presenta, a nome del Governo, un testo unificato delle proposte di legge e propone che la Commissione chieda l'assegnazione delle stesse alla propria competenza legislativa.

Il relatore Cavallari si dichiara favorevole alla proposta del Sottosegretario; il deputato Nannuzzi, invece, ritiene che la Commissione debba avanzare la richiesta dopo aver esaminato il nuovo testo proposto dal Governo.

La Commissione, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

BRANDI: Norme integrative della legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (4243).

Il Presidente Ballardini dà lettura del nuovo testo proposto dalla V Commissione Bilancio.

Il relatore Zucalli, dichiarandosi favorevole al nuovo testo, propone che la Commis-

sione chieda il trasferimento della proposta alla propria competenza legislativa.

Intervengono i deputati Nannuzzi, il quale ritiene che la norma prevista dalla proposta di legge debba avere carattere generale e, pertanto, sarà favorevole al trasferimento in sede legislativa solo dopo che la Commissione avrà formulato in tal senso il nuovo testo; Tozzi Condivi, il quale condivide la proposta del deputato Nannuzzi, e Cavallari, il quale, invece, si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

La Commissione rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 13. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno, Gaspari e per le finanze, Gioia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale » (*Parere alla VI Commissione*) (4361).

Dopo ampia discussione, alla quale intervengono i deputati Borsari, Mattarelli, Maulini, Greppi, Cattaneo Petrini Giannina, Bona, i relatori Arnaud e Matteotti, i Sottosegretari Gaspari e Gioia, nonché il Presidente Sullo, la Commissione adotta la seguente deliberazione:

« La Commissione affari interni esprime parere distintamente sugli articoli dall'uno al ventuno e dal ventidue al trentuno per le ragioni che risultano di seguito.

Per la prima parte, sulla quale si riconosce la competenza primaria della Commissione finanze e tesoro, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole, suggerendo le seguenti modificazioni:

— all'articolo 6, si ritiene inopportuna la innovazione dell'abbonamento obbligatorio di carattere generale, ritenendosi preferibile l'attuale sistema di abbonamento facoltativo;

— all'articolo 17, pur approvandosi il criterio di una diversa ripartizione dell'IGE, si ritiene che la applicazione di tale criterio debba avvenire gradualmente, in maniera che nessun comune o provincia possa vedere ridotte

le entrate per partecipazioni attribuite nello esercizio 1967. Tanto significa che l'attuazione del nuovo criterio deve essere accompagnato da un sostanziale aumento globale delle entrate;

— all'articolo 20 si propone:

sub articolo 7, aggiungere:

“ I comuni e le province hanno la facoltà di rimborsare il prestito ottenuto mediante acquisto in Borsa od altrimenti delle cartelle emesse fin tanto che la quotazione delle obbligazioni si mantenga sotto il valore nominale ”.

sub articolo 3, una modifica che stabilisca che il saggio di interesse a favore della sezione autonoma di credito comunale e provinciale sia agevolato.

In aggiunta si propone un articolo che stabilisca modalità per contenere l'aggio degli appalti in corso all'entrata in vigore della legge, in analogia con quanto è disposto dagli articoli 25, 26 e 27 della legge n. 703 del 1952.

Sulla seconda parte, la Commissione, ad unanimità, esprime l'avviso che gli articoli dal 22 al 31 andrebbero stralciati ed approvati come legge autonoma. Infatti, le disposizioni contenute nei predetti articoli, pur se collegate con un organico disegno di riordinamento finanziario, hanno prevalente carattere di normativa generale sugli enti locali e pertanto non possono essere sottratte ad un esame di merito che compete, in sede referente, ed a maggior ragione in sede legislativa, alla Commissione affari interni.

Soltanto in via subordinata, qualora si ritenesse impossibile legiferare sull'assetto finanziario senza toccare almeno parzialmente la materia dell'ordinamento degli enti locali, la Commissione ha proposto gli emendamenti che seguono. La minoranza peraltro si è formalmente opposta all'esame subordinato delle modifiche da apportare al progetto, in quanto ha ritenuto che la richiesta di stralcio non ammetta ipotesi subordinate.

Con questa premessa, la Commissione propone le seguenti osservazioni:

ART. 22.

Se ne propone una nuova formulazione nel testo seguente:

« L'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I bilanci dei comuni sino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia,

devono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

Per tutti gli altri comuni e per le province il termine è fissato al 15 novembre dell'anno precedente ».

« Trascorso detto termine, entro il 30 novembre, il prefetto per mezzo di un commissario, predispone di ufficio il bilancio, sottoponendolo ai competenti consigli comunali e provinciali, qualora l'inadempimento dipenda dalle giunte comunali e provinciali rispettive, e si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali qualora l'inadempimento dipenda dai medesimi.

Gli organi di controllo devono esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti.

In mancanza di provvedimento entro detto termine, i bilanci si intendono approvati.

ART. 23.

Se ne propone una nuova formulazione nel testo seguente:

« Per i comuni e le province che nell'esercizio 1967 hanno pareggiato il bilancio con mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1966, n. 637, il bilancio relativo al detto esercizio resta consolidato per gli anni 1968, 1969 e 1970.

Possono essere approvate variazioni a tale bilancio nel triennio 1968-70 soltanto per far fronte a nuove e maggiori spese:

a) di investimento;

b) a carattere corrente, purché dipenda da esigenze inderogabili sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio 1967.

Le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo dello stesso organo che ha approvato il bilancio consolidato ».

ART. 24.

Se ne propone la soppressione in quanto si ritiene sufficiente, al fine di impedire la antieconomica espansione quantitativa del personale, la corretta applicazione del precedente articolo 23.

Si ritiene, altresì, ingiusto e inopportuno che un blocco degli organici indifferenziato colpisca i comuni che hanno il bilancio in attivo ed i comuni che sono in disavanzo; i comuni che hanno organici pleorici e quelli che hanno necessità assoluta di nuovo personale.

Secondo la Commissione il problema degli organici non può essere risolto con un blocco indifferenziato, ma con parametri ela-

stici che vanno opportunamente studiati in sede legislativa o amministrativa.

In ogni caso il blocco degli organici è in aperta contraddizione con obblighi che nuove leggi fanno ai comuni e che impegnano all'assunzione di personale.

Inaccettabile comunque appare alla Commissione la normativa dell'ultimo comma, quale che sia il giudizio sui commi precedenti.

ART. 25.

Nulla da osservare tranne il suggerimento di precisare che la norma ha vigore per due anni, qualora si accetti la proposta soppressione dell'articolo 24.

ART. 26.

Nulla da osservare, a maggioranza. La minoranza si oppone al proposto sistema di approvazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali, ritenendolo lesivo delle autonomie locali.

ART. 27.

Se ne propone una nuova formulazione nel seguente testo:

« Per un periodo di due anni il Ministero dei trasporti, dopo aver disposto indagini circa l'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, di cui alla lettera e) dell'articolo 3 del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ha facoltà di determinare di ufficio le tariffe dei pubblici servizi stessi.

Tale determinazione deve essere preceduta da una diffida ai competenti organi comunali e provinciali: Trascorso il periodo di due mesi dalla intimazione a provvedere, il Ministero dei trasporti, qualora l'Ente locale non si sia adeguato alla richiesta, deciderà in proposito, valutando le eventuali ragioni opposte dai Consigli comunali e provinciali competenti ».

Si propone altresì che all'articolo 27 sia aggiunto un

ART. 27-bis.

Le perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e delle società per azioni il cui pacchetto azionario è integralmente di proprietà comunale e provinciale e che gestiscono trasporti pubblici, previste per gli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono nella

misura del 50 per cento, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori o provincializzatori, o proprietari del pacchetto azionario, ai fini dell'autorizzazione del mutuo corrente per la copertura della spesa corrente.

« I mutui per il finanziamento della residua perdita di esercizio prevista, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti, o da altro Istituto di credito indicato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, anche in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 300 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e sono garantiti dallo Stato ».

ART. 28.

Se ne propone la soppressione in quanto la innegabile esigenza di una programmazione pluriennale degli Enti locali non può essere ristretta entro il modesto confine di un articolo inserito in un disegno di legge che ha delle finalità determinate, a carattere transitorio.

ART. 29, 30, 31.

Nulla da osservare ».

ESAME DELLO STATO DELLA FINANZA LOCALE IN ITALIA.

A conclusione dell'indagine, dopo interventi dei deputati Bonea, Maulini, Cattaneo Pettrini Giannina, Greppi, Raia, Manco e del Presidente, i quali illustrano la posizione dei rispettivi gruppi, la Commissione, a maggioranza, approva il rapporto conclusivo elaborato dai relatori Arnaud e Matteotti.

Resta acquisita agli atti la relazione di minoranza predisposta dal deputato Borsari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 16,20. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PICARDI ed altri: « Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3533).

Il relatore Mattarelli dopo aver ricordato i motivi che hanno determinato un arresto

nell'iter della proposta di legge, ai cui intenti perequatori egli si era peraltro già dichiarato favorevole, propone ed illustra suoi emendamenti tendenti a superare l'attuale *impasse*. In particolare propone un articolo aggiuntivo con cui si estendono a tutti gli ufficiali del Corpo delle guardie di PS, di qualunque provenienza, le recenti norme contenute nella legge 14 novembre 1967, n. 1145, a favore degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

Il deputato Servadei, nel prendere atto degli emendamenti del relatore, dichiara che con essi vengono a cadere le riserve espresse a suo tempo dalla sua parte.

Anche il deputato La Bella si dichiara favorevole ai nuovi emendamenti. Esaminando la questione in un contesto generale si rammarica tuttavia che non si sia ancora pervenuti, come più volte richiesto dalla sua parte, ad un riordinamento globale ed organico degli aspetti funzionali e del trattamento economico e giuridico di tutto il personale di PS.

Si associa a quest'ultima considerazione il deputato Di Giannantonio.

Il deputato Miotti Carli si dichiara favorevole agli emendamenti, che tolgono all'originario provvedimento il carattere discriminatorio che esso presentava.

Il deputato Bisantis nel dichiararsi favorevole all'approvazione del provvedimento, sollecita anche la discussione della proposta di legge Amodio n. 3967, concernente l'aumento dell'organico del personale della polizia stradale.

Dopo che il Sottosegretario Gaspari ha recato l'assenso del Governo alle nuove proposte, la Commissione approva l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato.

Approva quindi un articolo aggiuntivo, proposto dal relatore, con cui si estendono agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145.

In una nuova formulazione è quindi approvato l'articolo 2, relativo alla copertura dell'onere.

È infine approvato, sempre su proposta del relatore, un articolo aggiuntivo relativo alla decorrenza degli effetti (1° gennaio 1966) e alla data di entrata in vigore della legge.

La Commissione da poi mandato al Presidente di provvedere al coordinamento delle norme approvate.

La proposta di legge è infine votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,15.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Oliva.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 » (*Approvato dal Senato*) (4691);

« Stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri per l'anno finanziario 1968 » (Tabella n. 6).

Il Relatore Russo Carlo riferisce ampiamente sul provvedimento, soffermandosi soprattutto sul suo profilo tecnico-contabile, e constatando il cospicuo incremento di stanziamento valutabile — rispetto al 1967 — in 8 miliardi e 879 milioni. Rileva subito dopo, tuttavia, da una parte che l'incremento è assorbito per una considerevole quota dalla legge 5 gennaio 1967, n. 18 (legge delega) e, dall'altra, che le somme poste a disposizione del Ministero degli affari esteri sono tuttora insufficienti a sostenere lo sforzo necessario nelle direzioni del sostegno alle nostre rappresentanze all'estero, e delle relazioni culturali.

Per quanto riguarda le nostre rappresentanze all'estero, è ovvio che i nuovi stanziamenti non sono ancora sufficienti a fronteggiare gli aumenti intervenuti nel costo della vita e di corrispondenti deprezzamenti della moneta, né a fronteggiare l'aumento meramente numerico delle nostre rappresentanze, le quali abbisognano peraltro di un complesso scaltrimento ed arricchimento delle loro dotazioni: non è chi non veda, difatti, come la nostra presenza nei paesi stranieri sia strettamente collegata al possesso di servizi di comunicazioni e di documentazioni (specie economica) ormai indispensabili.

Per quanto riguarda le relazioni culturali, esse vanno curate ed arricchite nelle due direzioni dà e verso l'Italia, nel senso che occorrerà prestare una attenzione sempre più vigile anche alla situazione dei figli dei nostri emigranti interessati a completare gli studi in Italia.

Una particolare attenzione il Relatore dedica ai problemi dell'emigrazione, e degli indispensabili sostegni non soltanto economici che ad essa il Governo deve assiduamente prestare: in questa direzione si colloca a suo

parere l'opera già intrapresa dal Comitato italiani all'estero.

Una attenzione non meno vigile sollecita al Governo in tema di rapporti coi paesi in via di sviluppo, auspicando perciò la rapida presentazione dell'attesa legge pluriennale in materia, anche in considerazione dell'esaurimento della legge 26 ottobre 1962, n. 1594 (in proposito accenna alla retta interpretazione da dare alla nota a) in calce alla pagina 14 della tabella n. 6.

Conclude accennando alla rilevanza crescente che va assumendo la cosiddetta legge-delega, e ne illustra dettagliatamente il progetto di riparto dei fondi.

Il deputato De Marsanich lamenta innanzitutto il fatto che la presentazione (e conseguentemente la discussione dei bilanci) sia poco chiara e sfugga perciò ad un attento, effettivo controllo. Nel merito fa rilevare come l'aumento degli stanziamenti, anche se effettivo, risulti in gran parte assorbito dall'applicazione della legge 5 gennaio 1967, n. 18, e come permangano perciò le condizioni di inferiorità finanziaria del nostro Ministero degli affari esteri nei confronti dei corrispondenti Ministeri degli altri paesi.

Il deputato Storchi sollecita innanzitutto la rapida presentazione della attesa legge pluriennale per l'assistenza ai paesi in via di sviluppo; si sofferma poi sui problemi della assistenza scolastica da prestare ai nostri connazionali residenti all'estero, facendo rilevare come essa debba essere articolata in modo diverso che per il passato, e come debba tener conto delle nuove esigenze e delle accresciute difficoltà di reperimento del materiale culturale ed educativo.

In particolare, va curata la distribuzione di borse di studio ai figli dei nostri emigranti. Si compiace dell'opera intrapresa dal Comitato italiani all'estero, e richiama l'attenzione della Commissione sui problemi specifici dei nostri lavoratori in Svizzera ed in Belgio.

Il deputato Brusasca, mentre dichiara di condividere l'impostazione del Relatore, chiede però delucidazioni sui criteri di scelta adottati per il Comitato italiani all'estero, augurandosi che esso non crei problemi di dualismo con le rappresentanze tradizionali.

Il deputato Tagliaferri analizza ampiamente lo stato di previsione per affermare che esso, anche se esaminato sotto il profilo meramente contabile, riflette tuttavia la distanza che intercorre fra le buone intenzioni di cui la nostra politica estera è intessuta, e la povertà di strumenti di cui realmente esso

dispone, ciò che denuncia nei fatti una evidente carenza di volontà politica (basti considerare l'enorme divario che intercorre fra i 1310 miliardi di lire del bilancio della difesa ed i 74 del bilancio degli affari esteri). Sollecita, in particolare, un incremento ulteriore dei finanziamenti e degli strumenti a sostegno della emigrazione, nonché una completa liberazione dei nostri rapporti commerciali da una preclusione ideologica (con l'istituzione magari di un incaricato d'affari a Berlino Est).

Il deputato Di Primio contesta innanzitutto al deputato Tagliaferri che il nostro stato di previsione rifletta un indirizzo politico ideologicamente velleitario e preclusivo; va riconosciuto invece che esso è stato alimentato da cospicui incrementi, non ancora sufficienti, tuttavia, specie per quanto attiene alle relazioni culturali. Per quanto riguarda la emigrazione, si pone il problema se non si debba auspicare l'intervento anche del Ministero del lavoro nei settori specifici dell'assistenza e della previdenza.

Il Sottosegretario Oliva replica ai deputati intervenuti nel corso della discussione; chiarisce al deputato Brusasca i criteri adottati per la scelta dei membri del Comitato italiani all'estero avvertendo che questo organismo si va avviando verso una maggiore rappresentatività; al deputato Tagliaferri fa rilevare come il problema specifico dell'imposta possa considerarsi adeguatamente fronteggiato dalla presenza di un nostro Consolato generale a Berlino; al deputato Di Primio fa considerare come ragioni di opportunità, di competenza, di unitarietà di intervento sconiglino l'invocazione del Ministero del lavoro in un settore che il Ministero degli esteri cura in modo attivo e responsabile.

Si sofferma poi in particolare sui problemi dell'emigrazione, e degli incoraggiamenti da fornire ai figli dei nostri emigranti che vogliono completare gli studi in Italia; sul problema dell'arricchimento delle dotazioni delle nostre rappresentanze, sull'assistenza scolastica, e sul modo corretto di istituire confronti fra il bilancio del Ministero degli affari esteri e quello degli altri Ministeri, fra i mezzi che impegnano il nostro Governo ed i mezzi che impegnano gli altri Governi.

Dopo un intervento del deputato Folchi, che integra le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo in merito al Comitato italiani all'estero, la Commissione affida al Relatore l'incarico di redigere parere favorevole nei termini da lui stesso prospettati.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e la Santa Sede relativi all'applicazione della legge 29 dicembre 1962, n. 1746, sull'istituzione di una ritenuta d'acconto e di imposta sugli utili distribuiti dalle società, effettuati in Roma l'11 ottobre 1963 » (1773).

Il Relatore Folchi prospetta alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza della Camera una nuova proroga per il deposito della relazione ai sensi dell'articolo 65 quarto comma del Regolamento, non essendo ancora intervenuta la prescritta espressione di parere da parte delle Commissioni V Bilancio e VI Finanze e tesoro.

Dopo interventi dei deputati: Lombardi Riccardo, il quale non ritiene indispensabili i pareri suddetti, e considera più importante un chiarimento fra questo Scambio di Note ed il ripristino della cedolare d'acconto; Tagliaferri, Di Primio, che concordano con il deputato Lombardi Riccardo, Russo Carlo, il Relatore Folchi, il Sottosegretario Oliva, la Commissione accoglie la proposta del Relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

FINANZE E TESORO (VI)

Il deputato Minasi prospetta l'opportunità che il disegno di legge n. 3375 relativo al pagamento differito dell'imposta di fabbricazione dell'IGE sui prodotti petroliferi, sia esaminato dalla Commissione in sede legislativa.

Il Presidente Vicentini replica che essendo già stata presentata sul provvedimento medesimo la relazione all'Assemblea, nulla nel merito della richiesta può deliberare la Commissione. Porrà in ogni caso il quesito al Presidente della Camera.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 18,15. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (4280).

Il Relatore Scricciolo illustra, per la parte relativa alla finanza locale, il disegno di legge delega per la riforma tributaria.

Premesso che il problema della finanza locale non è esclusivamente economico o sem-

plicemente tributario ma più vasto problema che interessa la struttura stessa dello Stato il Relatore ricorda che la lunga serie di atti legislativi sulla materia ha sortito effetti limitati, documentati dalla spirale dei disavanzi la quale pone in grave pericolo la stabilità finanziaria dello Stato. Il disegno di legge all'esame della Commissione rappresenta un punto di svolta che nasce dall'esigenza di razionalizzazione e d'ammodernamento nonché dalla necessità di coordinamento con i meccanismi in atto nei paesi del MEC.

Il Relatore richiama quindi il profilo storico della più che centenaria legislazione in materia di finanza locale, travolta dal disegno di legge all'esame della Commissione; il sistema tributario infatti è divenuto troppo angusto per la dinamica degli enti locali e genera il paradosso di eccesso di imposizione nei comuni poveri e di lievi balzelli nei comuni ricchi.

Il Relatore richiama l'indagine condotta dalla II Commissione interni che ha dimostrato come i tributi locali non vengano ad accrescersi in rapporto all'espandersi del reddito globale; l'anelasticità è dimostrata dall'indice dello 0,5 a fronte dell'indice superiore all'unità relativo ai tributi erariali. Passa quindi in rassegna le distorsioni operate dalle singole imposte comunali oggi vigenti: l'imposta di consumo tende a gravare su valori medi; le sovrimeposte su terreni e fabbricati presentano forti divari fra valori imponibili e redditi reali; il riparto dell'IGE è proporzionale inversamente ai bisogni. Il disegno di legge si colloca invece in una prospettiva logica e razionale in quanto le entrate sono determinate in funzione degli scopi. A questo proposito i pareri e le proposte volte a stralciare dal disegno quelle parti che comunque si riferiscono alle funzioni istituzionali degli enti locali rischiano di produrre un difetto di razionalità e di coerenza nel disegno stesso. Di qui l'esortazione a non porre riserve, quanto meno, all'impegno di definire, anche se su provvedimenti distinti, l'intera materia con un procedimento parallelo.

Il nuovo sistema si impernia:

a) su un contributo flessibile che lo Stato concede agli enti locali (articolo 6);

b) su un fondo apposito presso la Cassa depositi e prestiti, alimentato dal gettito dell'imposta integrativa sui consumi e da un terzo dell'imposta destinata a gravare tanto le obbligazioni quanto i conti correnti e i depositi bancari anche postali con l'aliquota del 30 per cento;

c) su una imposta sui redditi patrimoniali;

d) su una imposta sugli incrementi di valore degli immobili;

e) su un gruppo di imposte minori.

L'incremento del gettito è affidato alla manovra delle aliquote e soprattutto all'espansione dei consumi. Comuni e province hanno diritto a un contributo erariale il cui ammontare si otterrà ripartendo il gettito secondo parametri flessibili. La Cassa depositi e prestiti assumerebbe la funzione di un grande serbatoio stabilizzatore.

A fronte del nuovo sistema risulteranno soppressi: la sovrimposta sui fabbricati e i terreni, l'IACP, le imposte di famiglia, di patente, di licenza, l'imposta sul valore locativo e sulle macchine da caffè, quelle di consumo nonché il contributo di fognatura.

Continueranno ad avere vita: la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, l'imposta sui cani, sulle insegne, sulla pubblicità e la imposta di soggiorno nonché la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'unificazione dell'imposta complementare e dell'imposta di famiglia e la sostituzione dell'imposta di consumo con l'imposta monofase determineranno una fortissima riduzione nei costi di accertamento e di riscossione dei tributi.

Poiché il gettito dei proventi poggia sulla rigidità dei parametri fissati per legge e sottratti pertanto alla volontà degli organi locali ne deriva che i comuni potranno manovrare solo le aliquote della patrimoniale e quelle dell'incremento sui valori dei beni immobili; l'autonomia si concreta nella libertà di scegliere questa o quella priorità di spesa o di investimento con criteri politicamente affidati alle maggioranze dei Comuni stessi. Le incognite del sistema risultanti da un disegno logico e strutturalmente bene impostato vertono semmai sui meccanismi e sui parametri concernenti i riparti nonché sulle conseguenze che si determineranno per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Rispetto ai mille miliardi di tributi soppressi, la monofase, la patrimoniale nonché l'imposta di incremento sui valori immobiliari produrranno gettiti per complessivi 900 miliardi; ma a fronte di ciò sta il trasferimento allo Stato di talune spese onerose, l'eliminazione del costo di accertamento e di esazione nonché il contributo integrativo dello Stato che sarà pari al fabbisogno delle « funzioni proprie degli enti » calcolate su indici di reddito regionale.

Il Relatore avverte che il *deficit* degli enti locali apre o mantiene aperti problemi di equilibrio economico e di stabilità monetaria ge-

nerale e che appunto perciò a risolvere la grave questione occorre un comportamento non antagonistico fra enti locali e Stato nel quadro della pianificazione nazionale.

Riservandosi di presentare taluni emendamenti al disegno di legge il Relatore ne propone l'approvazione per quanto attiene la parte relativa alla finanza locale.

Il Presidente Vicentini ringrazia il Relatore e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,44.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, de' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLI ed altri: « Iscrizione dell'idrovia Melegnano-Pavia-Po tra le linee navigabili di seconda classe » (4479).

Su proposta del Presidente Alessandrini, la Commissione delibera di richiedere che la proposta di legge le sia deferita in sede legislativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

CURTI IVANO e AVOLIO: « Modificazione dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli » (1204);

GOMBI ed altri: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli » (2051);

ZANIBELLI ed altri: « Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 » (2105).

Il Presidente Alessandrini riferisce sul parere espresso dalla Commissione bilancio sulle tre proposte di legge e propone quindi, e la Commissione delibera all'unanimità, di richiedere il deferimento in sede legislativa delle tre proposte di legge, procedendo nello stesso tempo alla nomina di un Comitato ristretto per l'elaborazione, tenendo conto del parere suddetto, di un testo unificato delle proposte di legge stesse.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Lucchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLLEONI ed altri: « Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione » (4438).

La Commissione conclude l'esame degli articoli, iniziato nella seduta di ieri con l'approvazione dell'articolo 1.

L'articolo 2 è approvato con l'emendamento proposto dalla I Commissione affari costituzionali, inteso a sostituire le parole: « purché non siano state compilate le relative graduatorie », con le altre: « purché non siano iniziate le procedure di esame ».

Gli articoli 3 e 4 sono, invece, approvati senza modificazioni.

Viene anche approvato il seguente articolo aggiuntivo 2-bis: « Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere presentate non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

In fine di seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto e approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

SAMMARTINO e FORTINI: « Modifica degli articoli 61, 64, 66 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la disciplina della circolazione stradale » (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3738-B).

Dopo la illustrazione del Presidente favorevole all'approvazione del nuovo testo approvato dal Senato, la Commissione ne approva i cinque articoli senza modificazioni.

In fine di seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto e approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'ente portuale Savona-Piemonte » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4695).

Dopo la illustrazione favorevole del Presidente, la Commissione passa direttamente

all'esame degli articoli, approvandoli senza modificazioni.

In fine di seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto e approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Lucchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore LOMBARDI ed altri: « Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4636).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere:

Sulla domanda:

Contro il deputato Sforza, per concorso nel reato di cui all'articolo 110 del Codice penale e all'articolo 18, primo e terzo capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico senza preventivo avviso all'autorità) (Doc. II, n. 183).

— Relatore: Amatucci.

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato (*Approvato dal Senato*) (4427) — Relatore: Bonaiti.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.